

Regione Umbria

REGOLAMENTO REGIONALE 7 novembre 2012 ,n. 16

Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 49 del 14/11/2012

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' [articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale](#). La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 15

(Domanda di autorizzazione)

1. Il gestore ai sensi dell' [articolo 34 della l.r. 26/2009](#) presenta la domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale a carattere residenziale e semiresidenziale all'Ambito territoriale integrato (ATI) nel cui territorio è ubicata la struttura utilizzando il modello Allegato A) al presente regolamento.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) il progetto del servizio di cui all' [articolo 12](#) ;
- b) il regolamento interno del servizio di cui all' [articolo 13](#) ;
- c) il registro degli ospiti di cui all' [articolo 12](#) ;
- d) la relazione descrittiva, predisposta dal coordinatore, ai sensi dell' [articolo 8, comma 3, lettera a\)](#) , contenente le caratteristiche strutturali dell'edificio con particolare riferimento alla superficie e alle modalità di utilizzo di ogni singolo vano, degli spazi esterni e delle pertinenze con le relative planimetrie;

e) la copia dell'atto costitutivo e dello [statuto](#) per le persone giuridiche, società o associazioni.

3. La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi della normativa vigente, in particolare:

- a) le generalità del richiedente;
- b) il rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, antisismica prevenzione incendi, igiene e sicurezza;
- c) la dotazione del personale in servizio nella struttura con l'indicazione della tipologia del contratto, la durata, la qualifica professionale e il numero delle ore settimanali di servizio previste;
- d) l'apporto del volontariato e del servizio civile;
- e) il nominativo del coordinatore.

Art. 16

(Modalità per il rilascio dell'autorizzazione)

1. L'ATI, accertata la regolarità formale della domanda di autorizzazione, ne trasmette copia alla

Conferenza di zona di cui all' [articolo 19 della l.r. 26/2009](#) competente per territorio che nei successivi quindici giorni verifica la congruenza tra la programmazione sociale di territorio e la necessità di strutture socio-assistenziali nello stesso. A tal fine la Conferenza di zona può sottoporre la domanda al Tavolo zonale di concertazione di cui al medesimo [articolo 19 della l.r. 26/2009](#) .

2. L'ATI, acquisito il parere positivo della Conferenza di zona, deve avvalersi del supporto della Commissione tecnica di cui all' [articolo 17](#) per la verifica del possesso dei requisiti ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

3. L'ATI rilascia l'autorizzazione, come da modello Allegato B), al gestore della struttura, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda in attuazione di quanto previsto dall' [articolo 20, comma 3 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8](#) (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) e ne trasmette copia alla Conferenza di zona di cui all' [articolo 19 della l.r. 26/2009](#) , alla Commissione tecnica competente di cui all' [articolo 17](#) , al comune capofila di Zona sociale, al comune in cui ha sede la struttura e alla Regione.

4. L'autorizzazione contiene:

- a) il nominativo e le generalità o la denominazione e la natura giuridica del gestore;
- b) la tipologia del servizio;
- c) la denominazione della struttura e la sua ubicazione;
- d) la capacità ricettiva;
- e) le generalità del coordinatore;
- f) la data del rilascio dell'autorizzazione.

5. Ogni modifica alla struttura, all'erogazione del servizio, al progetto di servizio, al personale, al regolamento interno della struttura, che non comporta la perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento deve essere comunicata e approvata dall'ATI che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 17

(Commissione tecnica)

1. Per ogni Zona sociale è costituita una commissione tecnica di cui l'ATI si avvale per il rilascio dell'autorizzazione e per l'attività di vigilanza e controllo.

2. La commissione tecnica è nominata dal Sindaco del comune capofila di Zona sociale ed è composta da cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Conferenza di zona di cui all' [articolo 19 della l.r. 26/2009](#) tra il personale con competenze in materia di organizzazione e gestione dei servizi sociali, di igiene e sanità pubblica e di edilizia dei comuni della Zona sociale e della Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio. La commissione dura in carica cinque anni e comunque non oltre la durata del mandato amministrativo del Sindaco.

3. La commissione tecnica, in particolare:

- a) verifica il possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali dandone comunicazione all'ATI;
- b) effettua sopralluoghi almeno annuali presso le strutture socio-assistenziali e redige apposita relazione sugli esiti degli stessi che trasmette all'ATI;
- c) valuta il funzionamento delle strutture e dei servizi in relazione alle condizioni strutturali, alle modalità organizzative e gestionali, con particolare riferimento ai contenuti assistenziali comunicando all'ATI le relative risultanze;
- d) verifica la permanenza dei requisiti annualmente o in caso di modifiche intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione dandone comunicazione all'ATI;
- e) effettua controlli per il rispetto di cui all' [articolo 9, comma 2](#) .

4. La Commissione tecnica esprime parere in ordine alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione qualora accerti la perdita dei requisiti o gravi irregolarità.

TITOLO V

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 18

(Attività di vigilanza e controllo)

1. L'ATI ai sensi dell' [articolo 43 della l.r. 26/2009](#) , avvalendosi della commissione tecnica, esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture che erogano servizi socio-assistenziali. Tali funzioni possono essere disposte anche qualora il comune in cui è ubicata la struttura, il comune capofila della Zona sociale, la Regione ne rilevino la necessità.

2. Qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di cui al [comma 1](#) si riscontri la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o gravi irregolarità nella gestione dell'erogazione dei servizi l'ATI provvede, ai sensi dell' [articolo 34, comma 4 della l.r. 26/2009](#) , alla revoca dell'autorizzazione stessa.

3. Qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di cui al [comma 1](#) emergano irregolarità sanabili della struttura o dei servizi erogati, l'ATI sospende l'autorizzazione ai sensi dell' [articolo 34, comma 4 della l.r. 26/2009](#) e diffida il gestore a provvedere a sanarle entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Decorso inutilmente tale termine l'ATI procede alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell' [articolo 34, comma 4 della l.r. 26/2009](#) .

Art. 19

(Attività di monitoraggio)

1. La Regione ai sensi dell' [articolo 40 della l.r. 26/2009](#) effettua il monitoraggio costante sul processo di autorizzazione delle strutture e sui servizi erogati attraverso sistematica e periodica rilevazione degli stessi.

2. Per le attività di monitoraggio di cui al [comma 1](#) l'ATI fornisce alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, le informazioni necessarie riferite all'anno precedente.

3. La Regione istituisce l'anagrafe regionale delle strutture e dei servizi socio-assistenziali per le persone anziane autosufficienti contenente le informazioni delle strutture autorizzate.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20

(Autorizzazione all'esercizio di strutture socio-assistenziali già operanti)

1. Le strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali, già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro trenta giorni dalla comunicazione del servizio regionale competente devono presentare domanda di autorizzazione all'ATI utilizzando il modello Allegato A), con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

2. Qualora nel termine dei trenta giorni, di cui al [comma 1](#) , le strutture non presentano la domanda di autorizzazione, le stesse sono invitate dall'ATI competente per territorio a provvedere a quanto previsto dal [comma 1](#) nei trenta giorni successivi e, decorsi i quali, se il gestore non provvede l'ATI revoca l'autorizzazione precedentemente rilasciata.

3. L'autorizzazione di cui al [comma 1](#) è rilasciata ai sensi dell' [articolo 16](#) senza la verifica di congruenza da parte della Conferenza di zona.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al [comma 1](#) , il requisito previsto all' [articolo 10 comma 1, lett. a\)](#) viene considerato soddisfatto se in base al progetto di servizio, di cui all' [articolo 12](#) , si garantisce la partecipazione delle persone alla vita sociale e la facile fruibilità dei servizi e dei mezzi pubblici.

5. Qualora la struttura socio-assistenziale non possieda i requisiti previsti dal presente regolamento il gestore della stessa presenta all'ATI territorialmente competente, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del servizio regionale competente di cui al [comma 1](#) , un piano di adeguamento in merito alla struttura, alla gestione e al funzionamento da realizzare nei seguenti

termini:

a) un anno per adeguamenti relativi alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento come previsto dal presente regolamento, in ragione della tipologia del servizio;

b) tre anni per adeguamenti relativi ai requisiti strutturali come previsto dal presente regolamento.

6. L'ATI approva il piano di adeguamento presentato da parte delle strutture di cui al [comma 4](#) e rilascia una autorizzazione provvisoria per il periodo necessario per l'adeguamento.

7. Il gestore, effettuati gli adeguamenti di cui al [comma 5](#), deve presentare entro trenta giorni la domanda di autorizzazione utilizzando il modello Allegato A) al presente regolamento. Anche per tale autorizzazione si applica il [comma 3](#) e 4.

8. L'ATI revoca l'autorizzazione precedentemente rilasciata qualora il gestore non provveda agli adeguamenti di cui al [comma 5](#).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 7 novembre 2012

Marini